

ATTO DD 439/A1504C/2024

DEL 02/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO **A1504C - Standard formativi e orientamento permanente**

OGGETTO: Approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso, la selezione e gli esami per i corsi di operatore socio-sanitario, integrate con casistica ex D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141, D.G.R. 29 aprile 2022, n. 20-4955 e DGR 28 -7934/2023/XI del 18 dicembre 2023.

Premesso che

la Regione Piemonte ha dedicato storicamente una particolare attenzione al riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di formazione professionale per operatore socio sanitario definendo, con il contributo della Commissione tecnica per i servizi socio-sanitari, indicazioni in materia, riportate in un documento dedicato e approvato dal Settore Standard formativi e Orientamento permanente;

detto documento, denominato “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di operatore socio-sanitario”, è stato aggiornato periodicamente in ragione delle evoluzioni normative che hanno interessato sia questo profilo professionale che i profili relativi alla medesima area professionale;

che il periodo emergenziale da Covid -19 ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti di carattere straordinario ed urgente per arginare la carenza di personale qualificato OSS soprattutto nelle RSA;

che con le D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 e D.G.R. 29 aprile 2022, n. 20-4955 la Regione Piemonte ha consentito pertanto l’assunzione di personale nelle strutture residenziali e semi-residenziali, anche se non in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario e ha stabilito che il periodo lavorativo svolto possa essere valutato quale credito formativo ai fini dell’ottenimento della qualifica di OSS;

che il mantenimento in servizio del personale assunto senza qualifica ai sensi delle citate D.G.R. è la frequenza ad un corso di formazione professionale per operatore socio sanitario e il conseguimento della qualifica entro il 31.12.2025;

in coerenza con le modifiche normative richiamate, le Linee Guida per il riconoscimento dei crediti nei corsi di operatore socio-sanitario sono state aggiornate con d.d. 531/A1504C/2022 del 30 settembre 2022 e, in particolare, integrate con la casistica dei crediti maturati con attività lavorativa secondo quanto previsto dalla D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020 e s.m.i.

Dato atto che

il permanere dell’estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS, le disposizioni di deroga sono state ulteriormente prorogate con DGR 28-7934/2023/XI del 18 dicembre 2023, recante “*Criteri e disposizioni per l’applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici*”.

l'evoluzione normativa citata e l'esperienza dei corsi OSS ad oggi realizzati, hanno fatto emergere specifiche esigenze e si sono rese necessarie delle ulteriori indicazioni per la gestione omogenea dei corsi.

Ritenuto

pertanto di effettuare un ulteriore aggiornamento delle Linee Guida in oggetto, con il contributo della commissione tecnica servizi socio sanitari, fornendo inoltre specifiche previsioni sugli esami finali per i percorsi relativi al profilo professionale di operatore socio-sanitario e con casi di esonero dalla selezione d'ingresso;

Ritenuto necessario

Approvare l'allegato A "Linee guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso e indicazioni specifiche sulla selezione in ingresso e sugli esami per i corsi di operatore socio-sanitario. Aggiornamento 2024" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, della DGR 38-6152 del 2 dicembre 2022, del d.lgs. n. 118/2011 e della DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- l'art. 56 della l.r. 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";

DETERMINA

- di approvare l'allegato A "Linee guida sul riconoscimento dei crediti, la selezione e gli esami per i corsi di operatore socio-sanitario. Aggiornamento 2024" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che il presente provvedimento si applica ai corsi che partiranno successivamente alla data di pubblicazione sul BUR;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1504C - Standard formativi e orientamento
permanente)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero

**LINEE GUIDA SUL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, LA SELEZIONE E GLI ESAMI
PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO. AGGIORNAMENTO 2024.****PREMESSA**

Come noto, al fine di far fronte alla grave situazione creatasi nelle strutture residenziali e semiresidenziali del Piemonte in seguito alla pandemia da COVID-19, la Regione, con le Deliberazioni n. 4-1141/2020 e n. 20-4955/22, aveva temporaneamente consentito, fino a nuove disposizioni, di garantire l'attività e la continuità nell'assistenza, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore prevedendo l'assunzione di personale privo di titolo OSS a determinate condizioni.

Dato il permanere dell'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS, le disposizioni di deroga sono state ulteriormente prorogate con DGR 28-7934/2023/XI *“Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici”*.

L'evoluzione normativa e l'esperienza dei corsi OSS realizzati, hanno fatto emergere specifiche esigenze e si sono rese necessarie delle ulteriori indicazioni per la gestione omogenea dei corsi.

Il presente documento rappresenta pertanto un adeguamento delle precedenti indicazioni sul riconoscimento dei **crediti** ed è inoltre **integrato con specifiche previsioni sugli esami finali** per i percorsi relativi al profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario, con i **casi di esonero dalla selezione d'ingresso** e con un richiamo alla disciplina regionale vigente sulla **verifica dei requisiti per l'accesso alla formazione regolamentata**. La struttura del documento prevede 5 sezioni:

1. Riconoscimento dei crediti in ambito formale
2. Riconoscimento dei crediti in ambito non formale e informale
3. Indicazioni specifiche su esami finali
4. Casi di esonero dalla selezione d'ingresso
5. Verifica dei requisiti di accesso alla formazione regolamentata

Al fine di rispondere a esigenze di chiarezza e leggibilità, nel presente documento viene utilizzato il maschile inclusivo, come previsto dalle “Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l'uso del linguaggio di genere”: i termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

1. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN AMBITO FORMALE – CORSI AMMISSIBILI

1.1 CRITERI GENERALI

- Sono riconoscibili come credito formativo i percorsi O.S.S., svolti anche parzialmente, autorizzati, riconosciuti o finanziati, dagli enti preposti (Regione Piemonte e Province piemontesi) o autorizzati da altre Regioni ai sensi della normativa nazionale vigente relativa al profilo O.S.S.
- Se il candidato viene ammesso a sostenere direttamente l'esame di qualifica, l'agenzia sede d'esame dovrà prevedere per il candidato un periodo di frequenza pari almeno alle ore previste per l'esame stesso, **previo il superamento della selezione in ingresso.**
- Il superamento della **selezione in ingresso** è obbligatorio anche in presenza di attestati di validazione delle competenze e/o attestazioni di frequenza a percorsi già svolti, **salvo i casi di esonero di cui al paragrafo 4 del presente documento.**

L'ente erogatore del corso ha l'obbligo di informare i candidati che ne hanno diritto sulla possibilità di richiedere il riconoscimento del credito formativo.

1.2 CORSI AMMISSIBILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

1. Percorso OSS (1.000 ore) svolto parzialmente o con esito negativo

In caso di corso svolto parzialmente o con esito negativo, su richiesta dell'allievo devono essere attestate le competenze fino a quel punto acquisite, come previsto dal Manuale sulla certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti (*PARTE A del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e figure a presidio del sistema"*, approvato con d.d. 849 del 18 settembre 2017) – di seguito T.U.

L'attestato di validazione delle competenze rilasciato in esito ad un percorso svolto parzialmente o con esito negativo, consente all'interessato, su propria istanza, di avviare la procedura relativa al riconoscimento del credito formativo in ingresso. Tale modalità è compatibile per l'inserimento in un percorso O.S.S. annuale o biennale della durata complessiva di 1.000 ore.

In questo caso, è pertanto possibile ottenere un credito formativo in ingresso seguendo le procedure del citato Manuale (PARTE A del T.U.), **previo superamento della selezione in ingresso.**

2. Percorsi O.S.S. modulari con attestati di frequenza e profitto

Il possesso degli attestati di frequenza e profitto, relativi al primo o a entrambi i percorsi modulari O.S.S., dà diritto ad accedere ad un percorso O.S.S. (1.000 ore), **previo superamento della selezione in ingresso**, con riconoscimento di un credito formativo corrispondente alle competenze già acquisite con la frequenza dei percorsi modulari O.S.S. (di norma 200 o 200+400), attenendosi alla procedura di riconoscimento dei crediti prevista dal Manuale (PARTE A del T.U.).

3. Percorsi A.D.E.S.T. e altre qualifiche affini

- a) Attestati di qualifica A.D.E.S.T. (Deliberazioni del C.R. n. 772–11265 del 15/11/1984 e n. 17–13219 del 31.07.1995) o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte;
- b) Attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato;
- c) Titolo di “Infermiere generico”;
- d) Qualifica di O.T.A. (D.M. n. 295 del 26/07/1991).

Ai soggetti di cui ai punti a), b), c) e d), è riconosciuto un credito formativo **pari a 600 ore**.

Al fine di stabilire quali parti del percorso sia più opportuno riconoscere come credito formativo, i candidati sono sottoposti alla valutazione delle competenze acquisite mediante l’utilizzo di **prove** appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale servizi socio-sanitari, **previo superamento della selezione d’ingresso**.

4. Diploma di “Tecnico dei servizi sociali” (comprese precedenti e successive denominazioni ad esso riconducibili)

I soggetti in possesso del titolo di “Tecnico dei servizi sociali” (e sue precedenti e successive denominazioni ad esso riconducibili) è riconosciuto un credito formativo **pari a 250 ore, previo superamento della selezione d’ingresso**.

Al fine di stabilire quali parti del percorso formativo riconoscere come credito, ai candidati è somministrata una valutazione delle competenze mediante l’utilizzo di **prove** appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale servizi socio-sanitari.

5. Certificato di Qualifica di “Assistente familiare” (200 ore)

Ai soggetti in possesso del certificato di qualifica di Assistente familiare sono riconosciute 200 ore di credito, **previo superamento della selezione d’ingresso**.

Per tutte le casistiche di cui ai paragrafi 3,4 e 5, è facoltà del candidato, anche alla luce della valutazione rispetto alle competenze effettivamente possedute, rinunciare formalmente alle ore di credito. **Non è previsto un riconoscimento parziale del credito pertanto verranno riconosciute tutte le ore di credito previste oppure il candidato frequenterà il corso per intero.**

2. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN AMBITO NON FORMALE E INFORMALE

2.1 CRITERI GENERALI

Di norma, **non sono riconoscibili** come credito formativo le competenze acquisite in attività lavorative svolte nei servizi, nei presidi socio assistenziali e sanitari e/o a livello domiciliare, di volontariato o altro.

Tuttavia, nel caso di progetti specifici finalizzati al ricollocamento delle persone e più in generale per effetto di programmi di empowerment, è lasciata la possibilità di valutare, previo un assenso formalizzato del Settore Standard formativi e Orientamento Permanente, eventualmente sentita la Commissione tecnica servizi socio-sanitari, l'adozione di procedure per il riconoscimento del credito formativo.

Costituiscono eccezione a questo criterio generale, i crediti riconoscibili a seguito di attività lavorativa svolta ai sensi della **normativa regionale straordinaria approvata in periodo pandemico e nei periodi seguenti per far fronte alla carenza di personale qualificato**, il cui riconoscimento è disciplinato secondo le indicazioni al successivo paragrafo.

2.2 CREDITI FORMATIVI PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAI CANDIDATI ASSUNTI AI SENSI DELLA DGR 28-7934/2023/XI DEL 18 DICEMBRE 2023

La DGR 28-7934/2023/XI *“Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici”* ha ulteriormente prorogato le deroghe in materia di assunzione del personale in assenza di qualifica OSS a determinate condizioni. In particolare si richiamano le seguenti previsioni.

“In deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi sotto riportati, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, sono consentite:

- l'assunzione, in qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, a **partire dalla data del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024**, di altre figure per poter assolvere parte di tale monte ore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- stiano frequentando un corso per OSS;
 - abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
 - abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
 - abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5anni che prevede il rilascio di un diploma di maturità;

- siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);

→ **il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 2026** degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare, con **obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro la data suddetta.**”

Per i candidati **assunti ai sensi della DGR 28-7934/2023/XI** iscritti ad un corso OSS in costanza di lavoro, è riconoscibile un credito formativo a copertura delle ore di tirocinio previste **per il solo ambito** in cui il candidato è stato assunto e lavora.

Ciò premesso, il candidato, sulla base delle sue condizioni e prospettive occupazionali, ha facoltà di rinunciare formalmente al credito formativo a favore della frequenza di tutte le ore di tirocinio previste, incluse quelle dell'ambito in cui lavora.

Al fine del riconoscimento del credito sono ammissibili i seguenti documenti da cui siano desumibili le mansioni svolte: contratto di lavoro, busta paga, dichiarazione del datore di lavoro.

I suddetti documenti possono essere considerati singolarmente o alternativamente, in funzione delle maggiori informazioni desumibili sulla pregressa attività lavorativa dell'allievo.

2.3 CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITA' LAVORATIVA PREGRESSA AI SENSI DELLA DGR 4-1141/2020 e DGR 20-4955/2022

La DGR 28-7934/2023 conferma le disposizioni di cui alla DGR n. 20-4955/2022, **applicabili per gli operatori assunti entro il 31.12.2022 e che qui si richiamano:**

- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della DGR 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare è consentito, **con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS, entro il 31.12.2025.**
- **il periodo di attività lavorativa ammissibile** per il riconoscimento del credito formativo ai sensi della DGR 4-1141/2020 e s.m.i., richiamata in premessa, **è esclusivamente maturato tra il 20 marzo 2020 e il 31 dicembre 2022.**

E' fatto obbligo per l'agenzia formativa di informare l'allievo che l'attività lavorativa **svolta nel periodo di cui sopra** è valorizzabile attraverso il riconoscimento di un credito formativo fino a 440 ore, che è la parte del percorso di qualifica per l'Operatore socio-sanitario prevista per lo svolgimento del tirocinio.

Il numero delle ore di credito relative al tirocinio è pari al numero delle ore lavorate e comunque non superiore a 440 ore.

Ciò premesso, in via eccezionale, su richiesta dell'allievo, sulla base delle sue condizioni e prospettive occupazionali e del suo percorso professionale, l'agenzia formativa può concordare un eventuale periodo di tirocinio da svolgersi in un ambito differente rispetto a quello in cui si è svolta l'attività lavorativa. Con il consenso dell'allievo è pertanto possibile riconoscere un numero di ore di credito inferiore alle 440 previste per il tirocinio, a favore di un'esperienza di tirocinio in ulteriore/i ambito/i rispetto a quello in cui l'allievo ha già maturato l'attività lavorativa.

Al fine del riconoscimento del credito sono ammissibili i seguenti documenti da cui siano desumibili le mansioni svolte nel periodo emergenziale (dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2022): contratto di lavoro, busta paga, dichiarazione del datore di lavoro.

I suddetti documenti possono essere considerati singolarmente o alternativamente, in funzione delle maggiori informazioni desumibili sulla pregressa attività lavorativa dell'allievo.

I soggetti destinatari delle disposizioni in oggetto sono elencati alla lettera c) della **DGR 4-1141/2020** e qui si richiamano, come modificati con la successiva **DGR n. 20-4955/2022**:

“In qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, è possibile assolvere parte di tale monte ore con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:

- *stiano frequentando un corso OSS;*
- *abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;*
- *abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;*
- *a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;*
- *siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).”*

3. INDICAZIONI SPECIFICHE SUGLI ESAMI FINALI

Per l'ammissione agli esami, l'ente gestore del corso deve effettuare uno scrutinio al fine di formalizzare le ore di assenza e assegnare i crediti valutativi.

Sono ammessi all'esame finale gli allievi che **hanno frequentato** il numero minimo delle ore indicato dalla normativa di riferimento (ore massime assenza consentite 1/10) e hanno **ottenuto una valutazione positiva su almeno 2 dei 3 tirocini previsti dal percorso formativo.**

E' facoltà dei docenti del corso **non ammettere l'allievo all'esame in caso di gravi e documentate ragioni, tra le quali rientra il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi del corso.**

L'allievo ammesso che non supera l'esame, può essere iscritto in un corso OSS successivo al fine di acquisire le competenze necessarie per sostenere nuovamente l'esame **una volta sola**, anche presso altra agenzia, **previa valutazione delle competenze acquisite e di quelle da recuperare.**

Se in possesso di tutte le competenze previste dal profilo, il candidato dovrà comunque frequentare un numero di ore corso almeno **pari alle ore previste per l'esame stesso**, come previsto nei criteri generali di cui al presente documento.

4. CASI DI ESONERO DALLA SELEZIONE D'INGRESSO OBBLIGATORIA

Sono esonerati dalla selezione di ingresso obbligatoria:

- a) coloro che sono stati assunti ai sensi delle DGR 4-1141/2020, DGR 20-4955/2022 e DGR 28-7934/2023/XI e sono in costanza di lavoro al momento della candidatura per la selezione al corso;
- b) coloro che non hanno superato l'esame finale e devono ripetere l'esame o parte della formazione, **purché avvenga una volta sola;**
- c) coloro che non hanno potuto svolgere parte dell'attività formativa per **situazioni di malattia certificata o di gravidanza**, possono iscriversi ad un ulteriore corso, **senza ripetere la selezione**, entro i due anni formativi successivi all'anno di interruzione.

Si richiama che i candidati che devono ripetere l'esame, non dovranno sostenere nuovamente la selezione, ma potranno essere ammessi ad altro corso, **una volta sola**, previa valutazione dei crediti maturati e delle competenze da recuperare.

5. VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA

Si precisa che, anche in caso di esonero dalla selezione, è sempre obbligatoria la verifica dei requisiti di accesso alla formazione regolamentata.

Si richiamano le **“Disposizioni regionali sulla verifica dei titoli di istruzione e formazione esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata”** approvate con **DGR 30 ottobre 2023, n. 13-7613 in recepimento dell'Accordo del 22 marzo 2023 recante "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate"**, alla quale si rimanda.

In particolare, qui si rammenta che l'accordo nazionale indica quale requisito di accesso richiesto su tutto il territorio italiano, non solo il titolo specifico previsto dalla normativa di settore ma anche il requisito linguistico, che deve essere pari al livello B1 e che può essere accertato nei modi previsti dalla DGR di cui sopra, tra cui una prova elaborata dall'agenzia formativa.